

 CNA PPC <small>CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI</small>	OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	<small>CONFERENZA NAZIONALE ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI</small>
CIG:	Ordine che compila la check-list:	
Stazione appaltante:	RUP:	
Recapiti RUP (mail/fax, ecc.):		
Oggetto del bando:		
Importo stimato del Servizio in affidamento: Importo dei lavori:	Procedura di affidamento:	
Termine per presentazione offerta:	Criterio affidamento:	



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

- Cliccando su "SI" non si apre alcuna tendina e si prosegue nella compilazione
- Cliccando su "NO" si apre una tendina con i contenuti riportati sotto a ciascuna domanda
- Cliccando su "NP" si prosegue, tralasciando la risposta ritenuta non pertinente

Calcolo importo a base di gara del servizio in affidamento	Progetto del servizio	1) È stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara?	SI	NO	NP
	Determinazione corrispettivo	2) L'importo a base di gara del servizio è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri"?	SI	NO	NP
	Classi e categorie	3) Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere?	SI	NO	NP
Procedure affidamento	Scelta della procedura	4) È stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara? < 40.000 affidamento diretto > 40.000 < 100.000 procedura negoziata > 100.000 < 209.000 procedura aperta o ristretta > 209.000 procedure parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice	SI	NO	NP
	Procedura negoziata senza bando	5) Gli Operatori Economici sono stati scelti a seguito di un'indagine di mercato o in seno ad un elenco precostituito?	SI	NO	NP
		6) Nel caso del criterio del "minor prezzo", è previsto lo scarto automatico dell'offerta anomala (consentito solo con la presenza di almeno 10 offerte valide)?	SI	NO	NP
	Affidamento diretto o procedura negoziata	7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo" (consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), è stata fornita adeguata motivazione?	SI	NO	NP
	Procedura aperta, ristretta, negoziata	8) Nelle procedure, sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori?	SI	NO	NP
	Procedura aperta e/o ristretta	9) L'avviso è stato pubblicato nel rispetto dell'art. 72 del Codice (cfr. Allegato A.1)	SI	NO	NP
Rispetto dei termini per la presentazione dell'offerta	PROCEDURA Aperta (A) Ristretta (R) Negoziata (N)	10) Sono stati rispettati i termini per la presentazione delle offerte? Per la procedura aperta ordinaria: pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia) Per la procedura aperta/ristretta: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia) Per la procedura negoziata: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia)	SI	NO	NP
Tempo svolgimento servizio	Procedure A, R, N	11) Il tempo per lo svolgimento del servizio è congruo, in relazione alle prestazioni richieste?	SI	NO	NP

	Ribasso tempi	12) Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, è stato fissato un limite massimo (20%)?	SI	NO	NP
Competenze esclusive architetto	R.D. n.2537/1925	13) Se il servizio riguarda interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione è riservata all'Architetto?	SI	NO	NP
REQUISITI richiesti agli OO.EE. per partecipare alle gare per l'affidamento dei S.A.I (art. 83 Codice)	Requisiti economico-finanziari	14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta è stata adeguatamente motivata?	SI	NO	NP
		15) Se richiesto (a seguito di adeguata motivazione) Il fatturato è contenuto entro il limite massimo del doppio dell'importo stimato del servizio in gara?	SI	NO	NP
	Capacità tecniche e professionali	16) I requisiti di capacità tecnico-professionale si riferiscono ad un importo di lavori compreso tra 1 e 2 volte l'importo dei lavori, per ogni classe e categoria?	SI	NO	NP
		17) L'importo dei due servizi di punta richiesti è compreso fra 0,4 e 0,8 volte l'importo dei lavori, per ogni classe e categoria?	SI	NO	NP
		18) Con riferimento ai due precedenti punti, è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri?	SI	NO	NP
		19) Se sono state richieste, le unità minime sono congrue per lo svolgimento del servizio? (requisito facoltativo, che rischia di ridurre la concorrenza)	SI	NO	NP
Affidamenti con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV)	Criteri di valutazione	20) Nel bando di gara sono indicati i criteri di valutazione (nel caso di OEPV)?	SI	NO	NP
	Fattori ponderali	21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)? a) Servizi: da 30 a 50 b) Metodologica: da 30 a 50 c) Ribasso compensi: da 0 a 20 d) Ribasso tempo: da 0 a 10 e) Criterio ambientale: da 0 a 5	SI	NO	NP
	Soglia qualità tecnica	22) È stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)?	SI	NO	NP
	Riparametrazione punteggio	23) La riparametrazione del punteggio è stata prevista? (solo OEPV)	SI	NO	NP
	Riduzione ribassi	24) È previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi?	SI	NO	NP
Cauzione provvisoria progettazione	Vietata	25) È stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione?	SI	NO	NP



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

1) **NON** è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23, commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2),).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che *"...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..."*.

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: *"Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."*.

Norma di riferimento:

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.23, commi 14 e 15

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo III Punti 2.1 e 2.2 (come modificata dalla delibera del 16 novembre 2016)

2. Determinazione del Corrispettivo

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.

2.2 - Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.

GIURISPRUDENZA

“Si sottolinea l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012”, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione” (Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016)”.

<p>2) L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri"</p> <p>L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando:</p> <p><i>I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.</i></p> <p>Analogamente l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:</p> <p>2.1 "...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..."</p> <p>2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."</p>
<p align="center">Norma di riferimento:</p> <p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.24, comma 8</p> <p>8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.</p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti ANAC/AVCP</p> <p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punti 2.1 e 2.2</p> <p>2. Determinazione del Corrispettivo</p> <p>2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.</p> <p>2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.</p>
<p align="center">GIURISPRUDENZA</p> <p>Si sottolinea l'esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge 134/2012", al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione"(Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016).</p>

Appare logico e ragionevole osservare che la mancata applicazione dell'art.9 della L.27/2012, come integrato dall'art.5 della L.134/2012, e dal DM Giustizia del 17.6.2016 produce, di fatto, il grave rischio che la stazione appaltante, sottostimando l'importo da porre a base di gara, determini gravi carenze di trasparenza e di legalità, in quanto la stima errata del corrispettivo, oltre a produrre vantaggi per la Stazione appaltante e danno ai professionisti che partecipano alla procedura, può determinare la scelta di una procedura di affidamento errata.

Il Consiglio di Stato, che con il parere 1767/2016 della Commissione Speciale ha testualmente sancito che *"Condivisibile è invece l'indicazione volta a riportare nella documentazione di gara «il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi» (§ 3.2), formulata in dichiarata elevazione degli standard di trasparenza"*.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, al fine di sviluppare una concorrenza effettiva, deve adottarsi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi (cfr. Corte di Giustizia CE sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).

Va difatti osservato che la fissazione delle caratteristiche soggettive degli offerenti, pur essendo riconducibile alla sfera dei poteri discrezionali dell'amministrazione, deve risultare adeguata rispetto all'oggetto della gara e non tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso al mercato.

3) NON sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016, l'ANAC precisa che: *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

Norma di riferimento:

D.M. 17 giugno 2016 -Art. 8

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. (Cfr. testo integrale, con tabelle)

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punto 3

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo V

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali l/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria l/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Giurisprudenza

L'erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da realizzare comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell'appalto; ne deriva che i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti, e dunque titolari di una capacità specifica alla loro realizzazione, non abbiano potuto partecipare alla procedura di gara, in violazione del principio di concorrenza in materia di contratti pubblici e, dall'altro, che il soggetto aggiudicatario del contratto non sia in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell'opere. (Principi enucleabili dalle sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357)

<p>4) NON è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara</p> <p>Ferma restando la facoltà di fare ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 co. 2 lettera a) e dell'art. 157 co.2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto ➤ Importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata ➤ Importo pari o sup. a 100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€ 209.000): procedura aperta o ristretta ➤ Importo pari o superiore a 209.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice
<p align="center">Norme di riferimento</p> <p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 32, comma 2</p> <p>2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.</p> <p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 36, comma 2 lett. a)</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;</p> <p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 157, comma 2</p> <p>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.</p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p> <p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punti 1.1 - 1.3.1 e 2.1.1</p> <p>1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000</p> <p>1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).</p> <p>1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità, della prestazione resa.</p> <p>2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria</p> <p>2.1.1. Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento all'importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, fissate in euro 135.000 e 209.000, rispettivamente per le autorità centrali e quelle sub-centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c), nei settori</p>

ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2, lett. b)), ai quali trovano applicazione le disposizioni dei settori ordinari nei limiti di quanto previsto dall'art. 114 del Codice.

Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 Punti 3.1 e 4.1

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

4.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

GIURISPRUDENZA

"Imporre uno stringente onere motivazionale finanche "in merito alla scelta della procedura seguita", come nel caso degli affidamenti al di sotto di 40.000 €, potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge, oltre che, probabilmente, con i limiti imposti all'attività d'indirizzo esplicabile nel caso che ci occupa. Il Consiglio di Stato, d'altro canto, ben comprende che l'onere di motivare persino le ragioni della scelta della procedura, ed anche per importi minimi, non è tanto gravoso per la stazione appaltante se si considera che proprio in tali procedure, frequentissime invero e "uti singulae" poco rilevanti, si annida largamente il fenomeno sistemico della corruzione. Appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare". (Consiglio di Stato, comm. spec., parere 13 settembre 2016, n. 1903).

"la segmentazione per singole sedi e la scomposizione per singolo anno del rapporto contrattuale hanno concretizzato un artificioso frazionamento finalizzato all'affidamento diretto e reiterato al medesimo contraente, dietro lo schermo del mero rispetto formale del limite di contrattazione diretta stabilito dall'art. 21 della L.P. 23/1990", il Collegio giudicante ha ritenuto che, effettivamente, "l'Amministrazione [...] deliberò il frazionamento di un servizio assolutamente unitario (di generica pulizia), in palese spregio a ogni criterio di ragionevolezza ed economicità, distinguendo immotivatamente servizi per singoli edifici e in periodi temporali irragionevolmente ridotti [...]. Tutte le attività svolte dal Segretario comunale [...] e dagli Amministratori locali convenuti convergono nell'evidenziare che si è fatto ricorso alla trattativa diretta (senza neppure l'interpello ufficioso di altri soggetti) mentre vi erano i requisiti per procedere all'affidamento con forme concorsuali" (sentenza n. 30 del 21.06.2013 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige della Corte dei Conti).

"il danno alla concorrenza, non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte. Deve dirsi, piuttosto, che l'omissione della gara costituisce un indizio di danno, in quanto suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico; dimostrazione che potrà essere raggiunta con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione. Ed è ovvio che solo in ipotesi di dimostrata esistenza del danno potrà farsi ricorso alla liquidazione con valutazione equitativa, che - come è ben noto - è prevista dall'art. 1226 c.c. proprio per sopperire alla impossibilità o, comunque, alla particolare difficoltà di quantificare un danno di cui sia, però, certa l'esistenza" (sentenza n. 90 del 28.01.2015 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania)

<p>5) Gli Operatori Economici NON sono stati scelti a seguito di una regolare indagine di mercato o in seno ad un elenco precostituito</p>
<p>Ai sensi dell'art.157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione e collaudo dei lavori, di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.</p> <p>Gli operatori da invitare, in adempimento all'art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016, devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.</p> <p>L'avviso per la costituzione dell'elenco o per l'attivazione di un'indagine di mercato deve essere redatto e pubblicato nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia comunitaria, approvate con delibera n. 1097/2016 (Capitolo 4 - paragrafo 4.1). Inoltre, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Cap. IV punti 1.1 e 1.2), tale avviso deve essere inviato, a cura delle stazioni appaltanti, agli Ordini professionali, nazionali e territoriali.</p>
<p align="center">Norma di riferimento:</p>
<p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 157, comma 2</p> <p><i>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.</i></p> <p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 36 comma 2, lett. b)</p> <p><i>b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</i></p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punti 1.1 e 1.2</p> <p><i>1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000</i></p> <p><i>1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).</i></p> <p><i>1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.</i></p> <p align="center">Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 Punto 4.1</p> <p><i>4.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.</i></p>

Giurisprudenza

Dall'esame della sentenza n. 3119 dell'11.03.2016, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II è enucleabile il criterio secondo cui, al fine di evitare scelte arbitrarie, si impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.

Dall'esame della medesima sentenza si evince che il codice degli appalti pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, e devono privilegiarsi i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione.

La giurisprudenza ha altresì affermato il criterio che è necessario il rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento, con l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (principi enucleabili dalle sentenze del Consiglio di Stato, sentenza n 6906 del 28 dicembre 2011, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 179; T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 269).

6) Nel caso del criterio del “minor prezzo”, **NON è previsto lo scarto automatico dell’offerta anomala (consentito solo con la presenza di almeno 10 offerte valide)**

L’art.97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando (o nell’invito, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) **lo scarto automatico delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiori all’anomalia, individuata ai sensi del comma 2.** In tal caso, si non si applicano i commi 4 e 5 dello stesso articolo. La facoltà di procedere allo “scarto automatico” è tuttavia consentita solo nei casi in cui alla gara siano stati ammessi almeno dieci operatori economici.

L’argomento è ripreso dalle Linee Guida n. 4 sui contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016, con le quali l’ANAC sottolinea che “... **In ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa...**” (Cap. 4 punto 4.2.6 lettera J).

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.97, comma 8

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 4 su Contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 Punto 4.2.6 lettera j)

4.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: ...

j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; ...”

Giurisprudenza

“La valutazione dell’offerta sulla base di un prezzo o costo fisso è ammessa solo entro i limiti rigorosi dell’art. 95 co. 7 del Codice, ovvero o nell’ipotesi in cui esso sia rinvenibile sulla base di “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”, o, in mancanza, “valutando con attenzione le modalità di calcolo o di stima del prezzo o costi fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante”; fermo restando, in questa ultima ipotesi, l’obbligo di un particolare impegno motivazionale dal quale emerga l’iter logico comunque seguito per la determinazione del prezzo fisso, a garanzia della imparzialità della scelta del contraente e in generale dell’obiettivo che la concorrenza si svolga nel rispetto della sostenibilità economica e quindi “serietà” delle offerte”. (Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016).

Per la determinazione della soglia di anomalia prevista dall’articolo 97 del D.Lgs.50 sono previsti 5 metodi. Il primo (lettera a) ed il quinto (lettera e) prevedono il meccanismo del taglio delle ali. E’ utile ricordare che la giurisprudenza si è espressa più volte sul caso di offerte uguali a cavallo delle ali, confermando che in tutti gli altri casi di offerte uguali (fuori e dentro le ali) le offerte vengono considerate separate.

E’ possibile enucleare il criterio giurisprudenziale secondo cui In caso di offerte con identico ribasso le stesse vadano considerate unitariamente come unica entità (cd. criterio relativo). Unica eccezione a questa regola viene desunta per le offerte che nel calcolo per il taglio delle ali vengano a trovarsi a cavallo della percentuale del 10% (principi enucleabili dalle sentenze del Consiglio Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3216; 26 febbraio 2003, n. 1094; 3 giugno 2002, n. 3068) (Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323)

<p>7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo” (consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), NON è stata fornita adeguata motivazione</p>
<p>L’art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (criterio del minor prezzo) “... ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta...”.</p> <p>L’argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n. 1005/2016, Capitolo I- quadro normativo, dove viene ribadita la necessità che le stazioni appaltanti motivino il ricorso al criterio del minor prezzo, che sancisce di fatto una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p align="center">Norme di riferimento</p>
<p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, commi 4 e 5</p> <p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</p> <p>5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.</p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 2 sull’Offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n. 1005/2016 - Cap. I</p> <p>Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.</p>
<p align="center">Giurisprudenza</p>
<p>Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto, ha specificato che “il criterio del minor prezzo (criterio del prezzo o del costo) resta facoltativo, e non obbligatorio, e che le stazioni appaltanti che intendono esercitare la relativa scelta devono darne adeguata motivazione”. E' stato altresì precisato dal Consiglio di Stato, nel medesimo parere, l'opportunità che “l’ANAC suggerisca alle stazioni appaltanti i parametri sulla cui base assumere la pertinente decisione, guidando in tal modo il corretto esercizio della discrezionalità, offrendo alle stazioni appaltanti, nel rispetto, ovviamente, della discrezionalità loro riconosciuta dalla legge, i criteri alla cui stregua assumere la scelta sul metodo di aggiudicazione da adottare, precisando, seppur in astratto e con formule non vincolanti, per quali tipologie di contratti, tenuto conto dell’oggetto, dell’importo e dei contenuti, è preferibile il metodo del prezzo più basso (criterio del prezzo o del costo) e per quali, invece, quello dell’OEPV”.</p>

8) Nelle procedure, **NON sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori**

L'art.30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che ***“le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima de valore, taluni lavori, forniture e servizi”.*** Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che ***“... i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”.***

L'argomento è trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l'art. 36 comma 2 lettera b del Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire ***“la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità”***, si indica espressamente che ***“vanno evitati riferimenti a principi di territorialità”.***

L'ANAC/AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, **con delibera n. 40/2013, “I principi di non discriminazione e parità di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale...”**

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.30, commi 1, 2, 3, 7

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.91

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.

2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 1.2

1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 1.2.2

1.2.2 Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).

Giurisprudenza

Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4735 del 6 settembre 2012

“Il sacrificio imposto alla libera esplicazione di un'attività di impresa debba avvenire, in conformità dei menzionati canoni di necessità e proporzionalità, attraverso modalità non discriminatorie, ed un simile vincolo operativo conduce inevitabilmente a fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica, trattandosi di modelli di azione amministrativa in grado di favorire la selezione dell'operatore privato attraverso un confronto competitivo aperto ed ispirato alla ricerca del soggetto maggiormente in grado di svolgere l'attività posta a gara, solo in questo caso giustificandosi il sacrificio imposto ai soggetti già autorizzati ad operare sul mercato, ne deriva che lo svolgimento della gara non può andare disgiunto dall'individuazione di criteri obiettivi e non discriminatori di accesso all'attività e dunque, vista la funzione proconcorrenziale dell'evidenza pubblica, di ammissione al confronto competitivo che in essa si attua.”

9) L'avviso **NON è stato pubblicato nel rispetto dell'art. 72 del Codice**

L'art.71 del D. Lgs.50/2016 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 comma 5, secondo periodo (ricorso ad avviso di preinformazione), e dall'art.63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando), tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Lo stesso articolo inoltre fa riferimento ai contenuti dei bandi, che devono essere in linea con le indicazioni fornite dall'Allegato XIV, parte I, lettera c) del D. Lgs 50/2016.

L'art.72 dello stesso D. Lgs.50/2016 stabilisce le regole per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, in relazione alle procedure a cui si riferiscono.

L'argomento è stato oggetto di una serie di pronunce dell'AVCP/ANAC (delibere n. 361/2002, n. 309/2007, n. 92/2012, n. 84/2016)

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.72

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuano ad essere pubblicati:
 - a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
 - b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Deliberazioni AVCP n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006

La pubblicazione del bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti la partecipazione alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando, da un lato, l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e, dall'altro, l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Deliberazione AVCP n. 92 del 07/11/2012

Pertanto, contrasta con il principio di adeguata pubblicità, la pubblicazione delle rettifiche al bando di gara mediante ricorso a forme e modalità di pubblicazione diverse da quelle richieste per l'indizione della procedura concorsuale.

Deliberazione AVCP n. 309 del 06/12/2007

Nel caso di “gara informale” o “ufficiosa”, oltre all’osservanza delle prescrizioni dettate in ordine alla partecipazione alla procedura, che rappresentano un’ipotesi in cui l’Amministrazione disciplina in via preventiva l’esercizio delle proprie potestà discrezionali, l’Amministrazione è tenuta all’osservanza dei principi generali in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, ovvero dei principi di par condicio, di pubblicità, di trasparenza, di logicità e di imparzialità. In tale contesto, le s.a. possono apportare variazioni ai bandi di gara solo nei limiti in cui ciò avvenga senza violare i principi di par condicio e trasparenza, ovvero solo se sia data adeguata pubblicità delle modifiche, per lo meno nelle stesse forme utilizzate per l’indizione della gara informale.

Giurisprudenza

Le modifiche del bando di gara non hanno effetto nei confronti delle imprese partecipanti alla gara se non sono portate a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando (principi enucleabili dalle sentenze Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 1997, n. 183; Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004 n. 6291). Costituisce titolo e presupposto per esperire ricorso per inadempimento ai sensi dell'art 258-260 TFUE (cfr al riguardo Corte Giustizia CE C-247/89, C-394/02) l'aver omesso di inviare all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un bando di gara.

10) NON sono stati rispettati i termini per la presentazione delle offerte

L'art.79, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che *"... Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65."*

Sinteticamente tali termini sono:

- **Per la procedura aperta ordinaria:** pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando; (metà per sotto-soglia)
- **Per la procedura aperta/ristretta:** pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia);
- **Per la procedura negoziata/dialogo competitivo:** pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia)

Il tema è stato più volte trattato dall'AVCP, su casi specifici (Del. 92/2012; Parere Precontenzioso n. 179/2012).

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del D.Lgs. 50/2016.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 79

1. *Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.*

2. *Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.*

3. *Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:*

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. *La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.*

5. *Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.*

5-bis. *Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.*

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.36, comma 9

9. *In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti*

relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Deliberazione AVCP n. 92 del 07/11/2012

Non è conforme ai principi di trasparenza e tutela della parità di trattamento la mancata riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nei confronti di tutti i potenziali concorrenti (deliberazione AVCP n. 16 del 24/01/2007) da parte della stazione appaltante, qualora quest'ultima abbia apportato modifiche al bando di gara riguardanti elementi essenziali dello stesso, quali l'importo complessivo dell'importo a base d'asta ed i requisiti di partecipazione.

Parere di Precontenzioso n. 179 del 24/10/2012

Termine di presentazione delle offerte: ambiguità della lex specialis-In un contesto di incertezza circa l'interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua della legge di gara, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti in vista della selezione della migliore offerta proposta (cfr. AVCP, pareri n.208 del 31.7.2008; n.66 del 10.10.2007; TAR Piemonte, Sez. I, n. 252 del 24.2.2012) Pertanto vanno riammessi alla gara i concorrenti esclusi se c'è discrepanza tra il bando e il disciplinare sul termine ultimo di presentazione dei documenti di gara, a motivazione della condotta colposa della Stazione appaltante(cfr. ex multis Autorità parere n. 125/2012).

Giurisprudenza

La Commissione europea nella Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non, o solo parzialmente, disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", ha affermato che *"un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati da tale appalto", e che tale obiettivo può essere raggiunto nel miglior modo tramite la previsione di «termini adeguati» per la presentazione delle offerte, specificando che «i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta".*

Tar Lazio sentenza n. 1873 del 9 febbraio 2016, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 23 maggio 2011, n. 4565

"Deve essere censurato l'esiguità del termine (dieci giorni) lasciato ai potenziali concorrenti per la predisposizione di una adeguata offerta, tenuto conto, peraltro, del criterio di aggiudicazione prescelto coincidente con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa"

11) Il tempo per lo svolgimento del servizio NON è congruo, in relazione alla prestazioni richieste
La normativa vigente non affronta l'argomento, che viene tuttavia trattato dall'AVCP con la delibera n. 84/2011, con la quale si evidenzia che <i>"... Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione..."</i>
Norme di riferimento
La normativa vigente non tratta questo tema, lasciando ogni valutazione all'estensore del bando. L'argomento è stato tuttavia trattato dall'ANAC (vedi Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC)
Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC
<p>Deliberazione AVCP n. 84 del 06/10/2011</p> <p><i>Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell'appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.</i></p> <p>Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.6</p> <p><i>1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.</i></p>
Giurisprudenza
Non c'è ancora giurisprudenza

12) Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, NON è stato fissato un limite massimo (20%)
<p>A prescindere dalla semplice citazione di cui all'art. 95 comma 6 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 (termine di consegna), un limite alla riduzione del tempo per lo svolgimento del servizio è stabilito soprattutto dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera 973/2016 (Capitolo VI punto 1.6): “.... il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata...”.</p>
Norme di riferimento
<p>Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 95, comma 6 lettera g)</p> <p>6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: ...</p> <p>g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.</p>
Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC
<p>Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.6</p> <p>1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.</p> <p>Deliberazione AVCP n. 84 del 06/10/2011</p> <p>Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell'appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.</p>
Giurisprudenza
<p>Dall'esame della sentenza del Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 30 aprile 2015, n. 2201 è enucleabile il criterio che è inaffidabile l'offerta proposta da una ditta concorrente in una procedura a evidenza pubblica, qualora il ribasso applicato relativamente al fattore «tempo» palesemente sproporzionato (pari al 55%), pur dovendo realizzare tutte le opere aggiuntive proposte nel proprio elaborato.</p> <p>La ratio di siffatto principio è quella di garantire, nelle gare pubbliche, ove il ribasso offerto da un'impresa partecipante sia enormemente elevato rispetto a ogni altro concorrente, pur non potendosene evincere alcuna automatica anomalia, che la verifica di sostenibilità dell'offerta deve essere particolarmente rigorosa, essendo a carico dell'interessato documentare in sede amministrativa il fatto di aver beneficiato di peculiari o addirittura eccezionali condizioni di mercato che giustifichino l'offerta.</p> <p>Qualora, infatti, l'aggiudicataria ottenesse il contratto con margini praticamente insostenibili (come nel caso di specie), il fattore tempo, palesemente disomogeneo rispetto alle altre offerte, tale da determinare un vantaggio immediato per l'impresa, determinerebbe inevitabilmente un serio danno per la P.a.</p> <p>All'atto di esecuzione del contratto, infatti, la stazione appaltante subirebbe inevitabili inadempienze, con aggravio di oneri e problematiche di esecuzione del contratto, che su di essa ricadrebbero. In tal modo, il legislatore intende tutelare un duplice interesse: da un lato, non ledere la par condicio tra i concorrenti e contestualmente garantire il concreto soddisfacimento delle finalità pubblicistiche sottese al progetto posto a base della gara. Dal punto di vista formale, inoltre, l'offerente deve dare conto delle ragioni che giustificano le variazioni alle singole prescrizioni progettuali e deve dimostrare che la variante proposta garantisce l'efficienza del progetto e le esigenze sottese alla prescrizione variata.</p>

<p>13) Nonostante il servizio riguardi interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto</p>
<p><i>L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano "... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti...". Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che "...la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere...".</i></p> <p>I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall'ANAC, con la determina n. 4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo IV punto 2.2.2.4).</p> <p>Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.</p>
<p>Norme di riferimento</p>
<p>Regio Decreto n. 2537/1925 - Art. 52</p> <p><i>"Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.</i></p> <p><i>Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."</i></p>
<p>Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.4</p> <p><i>2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).</i></p>
<p>Giurisprudenza</p>
<p>Con la Sentenza Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014, viene definitivamente chiarita la legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza in via esclusiva degli architetti.</p> <p>Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto.</p> <p>L'attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.</p> <p>In coerente applicazione dell'articolo 52 del R.D. 2537 del 1925, devono quindi ritenersi precluse agli ingegneri la partecipazione alla gara, mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza sugli immobili di interesse storico-artistico.</p> <p>Allo stesso modo, i progetti di restauro e manutenzione su immobili vincolati dovranno necessariamente essere a firma di un architetto.</p>

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta NON è adeguatamente motivata
<p>L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che “...La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.” Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016- Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.</p> <p>Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 è previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da “un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali”, così come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: “Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).”</p>
<p align="center">Norme di riferimento</p>
<p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.83, commi 4 e 5</p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;</p> <p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p> <p>5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara ...</p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.1 capov. 3</p> <p>L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.</p> <p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1 a)</p> <p>2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:</p> <p>a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)</p>

Giurisprudenza

Come affermato dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n.1/2003), *“ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione è pertanto non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale”*. Le motivazioni sono legate al presupposto che *“per gli atti amministrativi a carattere generale, destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti nei confronti di una pluralità di destinatari, non determinati nei provvedimenti, ma chiaramente determinabili, si pone il problema della loro lesività immediata prima dell’adozione degli atti applicativi: prima cioè che gli atti puntuali che delle clausole degli atti generali fanno applicazione, identifichino in concreto i destinatari da essi effettivamente lesi nella loro situazione soggettiva”*.

Se è vero che all’Amministrazione è riservata la facoltà di fissare in misura congrua il fatturato, è pure vero che i requisiti richiesti non devono essere illogici ovvero in contrasto con norme primarie o manifestamente eterogenei rispetto allo scopo perseguito o, ancora, irrispettosi della par condicio dei concorrenti (principi enucleabili dalle sentenze del Consiglio Stato, Sez. VI, 17.10.2000 n. 5542; Consiglio Stato Sez. V, 1.6.2001 n. 2973)

“Il principio di proporzionalità, di cui all’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, implica che l’Amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti; si risolve, dunque, nell’affermazione per cui l’Autorità non può imporre, obblighi e restrizioni alle libertà dei professionisti, in misura superiore a quanto strettamente necessario nel pubblico interesse. Il principio di proporzionalità implica, dunque, un’indagine trifasica, che passa attraverso l’accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere e della stretta adeguatezza della misura applicata allo scopo da raggiungere” (TAR Lazio, sez. III, 25.1.2007, n. 563).

<p>15) Se richiesto (a seguito di adeguata motivazione), il fatturato NON è contenuto entro il limite massimo del doppio dell'importo stimato del servizio in gara</p>
<p>L'art.83, comma 4 lettera a) del D. Lgs.50/2016 prescrive che, negli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria: <i>"...le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto..."</i>.</p> <p>L'argomento viene ripreso ed approfondito dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo IV punto 2.2.2.1 lettera a), che estendono il requisito del fatturato ai <i>"...migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara..."</i></p>
<p align="center">Norme di riferimento</p>
<p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.83, comma 4 lett. a) e comma 5</p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara ...</p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1 a)</p> <p>a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).</p>
<p align="center">Giurisprudenza</p>
<p align="center">Non c'è ancora giurisprudenza sulla nuova disposizione dell'articolo 83, comma 5 del Codice.</p>

<p>16) I requisiti di capacità tecnico-professionale NON si riferiscono ad un importo di lavori compreso tra 1 e 2 volte l'importo dei lavori, per ogni classe e categoria</p>
<p>I requisiti relativi alla capacità professionale, introdotti dall'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall'Allegato XVII Parte II lettera a) numero ii), sono definiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1. In particolare, con la lettera b) del sopra citato paragrafo 2.2.2.1, viene richiesto ai concorrenti <i>"...l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie..."</i>.</p> <p>Si sottolinea che, nella determinazione del periodo di dieci anni sopra richiamato, l'ANAC ha puntato sull'opzione offerta dall'Allegato XVII Parte II lettera a, punto ii) sulla possibilità di estendere il periodo di tre anni (fissato dallo stesso punto ii), al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza: <i>"Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima..."</i></p> <p>Per effetto di tale disposizione, le stazioni appaltanti, al fine di migliorare i livelli di concorrenza, potrebbero richiedere il requisito sopra richiamato per intervalli temporali ancora maggiori ai dieci anni.</p>
<p align="center">Norme di riferimento</p>
<p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.83, comma 1, lettera. c)</p> <p><i>"1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:</i> <i>a) i requisiti di idoneità professionale;</i> <i>b) la capacità economica e finanziaria;</i> <i>c) le capacità tecniche e professionali."</i></p> <p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Allegato XVII - Parte II lettera a) numero ii)</p> <p><i>"Parte II: Capacità tecnica</i> <i>Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:</i> <i>a) i seguenti elenchi:</i> <i>ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima."</i></p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1 b)</p> <p><i>"2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti: ...</i> <i>b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie"</i></p>

Giurisprudenza

La giurisprudenza amministrativa ha nel tempo disciplinato il criterio secondo cui, per garantire il principio della più ampia partecipazione ad una gara di appalto, l'amministrazione appaltante, pur potendo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, non può assolutamente infrangere il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito, così da non restringere indebitamente l'accesso alla procedura (principi enucleabili dalle sentenze del Cons. Stato sez. V n. 3344 del 26/07/2016; C.d.S., Sez. VI, 2304/2007; TAR Lazio Latina, Sez. I, 298/2008; TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 155/2008; TAR Piemonte Torino, Sez. II, 400/2008; C.d.S., Sez. IV, 5377/2006; TAR Lazio Roma, Sez. I, 14344/2005).

<p>17) L'importo dei due servizi di punta richiesti NON è compreso fra 0,4 e 0,8 volte l'importo dei lavori, per ogni classe e categoria</p>
<p>I requisiti relativi alla capacità professionale, introdotti dall'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall'Allegato XVII Parte II lettera a) numero ii), sono definiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1. In particolare, con la lettera c) del sopra citato paragrafo 2.2.2.1, viene richiesto ai concorrenti <i>"...l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento..."</i>.</p> <p>Si sottolinea che, nella determinazione del periodo di dieci anni sopra richiamato, l'ANAC ha puntato sull'opzione offerta dall'Allegato XVII Parte II lettera a, punto ii) sulla possibilità di estendere il periodo di tre anni (fissato dallo stesso punto ii), al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza: <i>"Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima..."</i></p> <p>Per effetto di tale disposizione, al fine di migliorare i livelli di concorrenza, le stazioni appaltanti potrebbero richiedere il requisito sopra richiamato per intervalli temporali ancora maggiori ai dieci anni.</p>
<p align="center">Norme di riferimento</p>
<p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.83, comma 1, lett. c)</p> <p>1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:</p> <p>a) i requisiti di idoneità professionale;</p> <p>b) la capacità economica e finanziaria;</p> <p>c) le capacità tecniche e professionali.</p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1 c)</p> <p>2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:...</p> <p>c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.</p>
<p align="center">Giurisprudenza</p>
<p>La giurisprudenza amministrativa ha nel tempo disciplinato il criterio secondo cui, per garantire il principio della più ampia partecipazione ad una gara di appalto, l'amministrazione appaltante, pur potendo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, non può assolutamente infrangere il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito, così da non restringere indebitamente l'accesso alla procedura (principi enucleabili dalle sentenze del Cons. Stato sez. V n. 3344 del 26/07/2016; C.d.S., Sez. VI, 2304/2007; TAR Lazio Latina, Sez. I, 298/2008; TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 155/2008; TAR Piemonte Torino, Sez. II, 400/2008; C.d.S., Sez. IV, 5377/2006; TAR Lazio Roma, Sez. I, 14344/2005).</p>

<p>18) Con riferimento ai punti delle due precedenti domande, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri</p>
<p>L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che “...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...”. L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: “Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esempificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.</p> <p>Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.</p>
<p align="center">Norme di riferimento</p>
<p align="center">D.M. 17 giugno 2016 - Art. 8</p> <p><i>1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. (Cfr. testo integrale)</i></p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo V</p> <p><i>V. Classi, categorie e tariffe professionali</i></p> <p><i>1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esempificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.</i></p> <p><i>2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali l/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria l/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.</i></p> <p><i>3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.</i></p>

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 ha affermato, relativamente ad opere analoghe, che *“la verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati”*. Ivi, è stata poi espressamente confermata l'indispensabilità di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, *“intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri”*.

“Le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta esclusivamente perché i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche previsti nel bando, ma devono consentire all'offerente di dar prova che le soluzioni da esso proposte possano migliorare i requisiti definitivi” (Consiglio di Stato, sez. III, 10.06.2016 n. 2499)

Se l'Amministrazione ha ritenuto di non inserire nella lex specialis di gara la clausola di equivalenza, resta preclusa al Giudice la sua inserzione automatica con il meccanismo dell'eterointegrazione del bando, che si risolverebbe, in questo caso, nella inammissibile lesione della riserva di amministrazione nella regolamentazione della gara (principio enucleabile dalla sentenza del Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n.4364).

La Commissione di gara può chiarire la portata di clausole ambigue, valutando anche l'equivalenza delle soluzioni tecniche offerte, ma non può, in alcun caso, ammettere alla gara offerte che presentano soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi e i caratteri essenziali richiesti dalla lex specialis (principio enucleabile dalle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n.1666, Consiglio di Stato, sez. III, 25.11.2015 n. 5361).

<p>19) Se sono state richieste, le unità minime di personale NON sono congrue per lo svolgimento del servizio</p> <p><i>L'art. 83 comma 6 del D.Lgs.50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, tra i requisiti definiti dal comma 1, lettera c) (capacità tecnico-professionali) possono richiedere ai concorrenti il possesso di adeguate risorse umane. L'argomento è stato sviluppato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV paragrafo 2.2.2.1.</i></p> <p>In particolare, la lettera e) del sopra richiamato paragrafo 2.2.2.1, tenuto conto della specificità dei servizi di architettura e ingegneria, in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità, individua i seguenti requisiti: <i>e): per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti</i>."</p> <p>Si segnala che il requisito facoltativo sopra richiamato rischia di ridurre la concorrenza, se utilizzato in misura non proporzionata rispetto all'oggetto del servizio in affidamento</p>
<p align="center">Norme di riferimento</p>
<p align="center">Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.83, comma 6</p> <p><i>6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.</i></p>
<p align="center">Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p align="center">Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1 e)</p> <p><i>2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:...</i></p> <p><i>e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;</i></p>
<p align="center">Giurisprudenza</p>
<p>L'analisi delle unità minime richieste ai concorrenti deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara. E' quindi applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui, stante il criterio della tassatività delle cause di esclusione dalle procedure selettive, qualora manchi nelle disposizioni che regolano dette procedure una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l'obbligo dell'esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara (principi enucleabili dalla sentenza del Cons. Stato Sez. V, 15/04/2013, n. 2064).</p> <p>Nelle gare pubbliche le cause di esclusione, incidendo sull'autonomia privata delle imprese e limitando la libertà di concorrenza nonché il principio di massima partecipazione, sono tassative e non possono essere interpretate analogicamente e, qualora manchi una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l'obbligo dell'esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara allo scopo di garantire il migliore risultato per l'Amministrazione stessa. (Principi enucleabili dalla sentenza del T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 04/12/2012, n. 2904)</p>

20) Nel bando di gara **NON sono indicati i criteri di valutazione (nel caso di OEPV)**

L'Art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che *“...l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto...”*.

L'argomento viene trattato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, che con il Capitolo VI - paragrafo 1.4, sottolineano che, nei documenti di gara, devono essere attribuiti i fattori ponderali, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato e facendo salva la possibilità di introdurre eventuali sub-elementi di valutazione o sub-punteggi.

L'ANAC riprende, ancora una volta, l'argomento con le Linee Guida n. 2, approvate con la deliberazione n.1005 del 21-9-2016 (Capitolo V) *“Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.”*

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 – Art. 95, commi 6 e 8

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.4

1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8, secondo cui: *“I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi”*.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha specificato che *“si condivide l'osservazione circa il superamento della rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, ma occorre segnalare che, nell'ipotesi in cui i profili soggettivi dell'impresa vengono già considerati quali titoli di partecipazione, la valutazione dell'offerta (relativamente a quegli aspetti) può legittimamente appuntarsi solo sulla parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara (al fine di scongiurare il rischio di apprezzare il medesimo profilo organizzativo sia come titolo di accesso alla gara sia come elemento di qualità dell'offerta tecnica)”*. In merito alla facoltà di utilizzo dei criteri di premialità, espressamente riconosciuta dall'art. 95, comma 13 del nuovo 'Codice', il Consiglio di Stato condivide la preoccupazione *“circa il rischio che un'amministrazione poco accorta e proporzionata di tale opzione possa generare effetti distorsivi della concorrenza o, addirittura,*

discriminatori, come può accadere, ad esempio, se si assegna un peso eccessivo e sproporzionato al rating di legalità (al quale imprese, pur sane e trasparenti, non possono accedere per ragioni oggettive).

Appare, al riguardo, insufficiente, al fine di scongiurare il pericolo appena segnalato, la raccomandazione relativa all'introduzione nei bandi di criteri compensativi e si segnala la necessità di impartire istruzioni più stringenti ed efficaci, quale, ad esempio, il suggerimento dell'attribuzione di un peso massimo a tale tipologia di criteri.

Si rivela, invece, del tutto opportuna ed esaustiva l'indicazione dei criteri sulla cui base calcolare l'elemento economico dell'offerta come costo del ciclo di vita.

Quanto alla possibilità, riconosciuta dall'art. 95, comma 7, di stabilire un prezzo o un costo fissi, con la conseguenza che la competizione avviene solo sulla base della qualità dell'offerta, l'ANAC, dopo aver correttamente rilevato che le stazioni appaltanti conservano la facoltà di adottare tale modus procedendi anche in fattispecie diverse da quelle richiamate al comma 2, si limita a raccomandare alle stazioni appaltanti una particolare cautela, sia nell'esercizio di tale facoltà sia nella determinazione del prezzo fisso, ma si astiene da ogni altra più puntuale istruzione.

Sembra, invece, necessario che, tenuto conto della peculiarità di una competizione solo sulla qualità, siano indirizzate alle stazioni appaltanti raccomandazioni più stringenti, che chiariscano in quali ipotesi, oltre a quelle previste dal comma 2, appare utile e consigliabile il ricorso al metodo di aggiudicazione sulla base di un prezzo fisso".

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- a) **Professionalità e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): da 30 a 50
- b) **Metodologica** (modalità svolgimento prestazioni): da 30 a 50
- c) **Ribasso corrispettivi:** da 0 a 20
- d) **Riduzione tempo:** da 0 a 10
- e) **Criterio ambientale:** da 0 a 5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 specifica inoltre che ***"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento."***

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n. 1005/2016.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, commi 6, 8 e 10 bis

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punti 1.5 e 1.7

1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).

1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:

- a) Per il criterio a): da 30 a 50;
- b) Per il criterio b): da 30 a 50;
- c) Per il criterio c): da 0 a 20;
- d) Per il criterio d): da 0 a 10;
- e) per il criterio e): da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Linee guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 Capitolo III – secondo capoverso

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta

migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha soffermato l'attenzione sulla "griglia" di fattori ponderali, incentrata su forbici di valori e nell'ambito della quale si prevede un peso significativo (da 30 a 50 punti, sui 100 massimi) per l'elemento costituito dalla «professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico».

A questo specifico riguardo, il Consiglio di Stato, *“nel rilevare la minore incidenza prevista per l'omologo elemento dal previgente regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (da 20 a 40, ex art. 266, comma 5, lett. a)), ritiene di segnalare i rischi insiti nella prevista commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione delle offerte, ulteriormente aggravati dalla richiesta che sia «in ogni caso prevista» nel bando «una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica» (capoverso 1.6, punto 1)). Deve ancora rilevarsi che quest'ultima previsione non appare conforme al carattere non vincolante delle linee guida, nella misura in cui introduce un obbligo normativamente non previsto”*.

Il Consiglio di Stato segnala quindi *“l'opportunità di valutare se, pur nell'ambito del favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dal più volte citato art. 95 del codice, non sia opportuno chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sarà oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattire eccessivamente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte”*.

<p>22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)</p>
<p>Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.</p>
<p>Norme di riferimento</p>
<p>Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, comma 8</p> <p><i>8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.</i></p>
<p>Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p. 1)</p> <p><i>1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:</i></p> <p><i>1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;</i></p>
<p>Giurisprudenza</p>
<p>Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha evidenziato le indicazioni dell'ANAC ove si prevede che sia «in ogni caso prevista» nel bando «una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica».</p> <p>Il Consiglio di Stato segnala quindi <i>“l'opportunità di valutare se, pur nell'ambito del favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dal più volte citato art. 95 del codice, non sia opportuno chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economica-mente più vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sarà oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattare eccessiva-mente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte”</i>.</p>

23) La riparametrazione del punteggio NON è stata prevista (solo OEPV)
<p>Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI punto 1.7.2, negli affidamenti di S.A.I con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono la "...riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità...".</p> <p>Il tema della riparametrazione dei punteggi viene successivamente ripreso e sviluppato dall'ANAC, con le Linee Guida n. 2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 (Capitolo III –capoverso 13e successivi).</p>
Norme di riferimento
<p>Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, comma 8</p> <p><i>8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.</i></p>
Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC
<p>Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p. 2)</p> <p><i>1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure: ...</i></p> <p><i>2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità; ...</i></p> <p>Linee guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con delibera n.1005/2016 Capitolo III Capoverso 13 e successivi</p> <p><i>Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza.</i></p> <p><i>L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.</i></p> <p><i>La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.</i></p> <p><i>In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente.</i></p> <p><i>Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.</i></p> <p><i>La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.</i></p>
Giurisprudenza
<p>Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto quanto alla riparametrazione, da valersi quale criterio razionale che serve ad assicurare un corretto equilibrio tra tutte le componenti dell'offerta (in modo che per ogni criterio almeno un'offerta ottenga il punteggio massimo), ha chiarito, al riguardo, <i>"in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 25 febbraio 2016, n. 749), che, poiché nessuna disposizione primaria la impone, la riparametrazione attiene a una scelta discrezionale</i></p>

della stazione appaltante e, per essere legittimamente adottata, come criterio di computo del punteggio, dev'essere espressamente e chiaramente prevista nel bando.

Analoghe considerazioni a quelle poc'anzi formulate possono essere svolte con riguardo all'ulteriore obbligo di prevedere la «riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità». Si segnala sul punto che questo Consiglio di Stato ha ancora di recente ribadito (Cons. Stato, V, 27 gennaio 2016, n. 266) che nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. riparametrazione. Anche in precedenza si era chiarito che in proposito «il ragguaglio dei punteggi al valore massimo teorico dell'offerta tecnica migliore e conseguentemente delle altre, in cui si sostanzia in estrema sintesi la riparametrazione, non è oggetto di alcuna norma cogente» (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2014, n. 899). Pertanto, la riparametrazione può essere prevista dal bando e conseguentemente applicata dalla commissione di gara, in base ad una valutazione discrezionale «che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione» (Cons. Stato, V, 27 gennaio 2016, n. 266). Per altro verso, la decisione della stazione appaltante di non richiamare l'istituto della riparametrazione può trovare giustificazione «nell'intento di ottenere offerte finalizzate al risparmio di spesa, ferma restando la necessità di miglioramenti tecnico funzionali; invece, applicando la riparametrazione, il rapporto prezzo/qualità si sarebbe invertito, perché modesti miglioramenti tecnici rispetto al progetto base avrebbero comportato l'aggiudicazione alla offerta che poteva comportare maggiori oneri a causa di minori ribassi circa il prezzo» (Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014, n. 85).»

24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi
<p>Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi.</p> <p>Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n. 8).</p>
Norme di riferimento
<p>Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, comma 8</p> <p><i>8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.</i></p>
Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC
<p>Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p.3)</p> <p><i>1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure: ...</i></p> <p><i>3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.</i></p> <p>Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 Capitolo IV capoverso n. 8 e seguenti</p> <p><i>In alternativa al metodo dell'interpolazione lineare, specie per l'elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.</i></p>
Giurisprudenza
<p>TAR Emilia Romagna, 18 novembre 2009, n.2330</p> <p><i>"La formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, ancorché legittimamente scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali."</i></p>

25) NON è stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che **"...Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento..."**

L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 che, al Capitolo II-paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di competenza.

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il sopra citato paragrafo 4.1 conclude ricordando che non è invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.93 commi 1 e 10

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo II punto 4.1

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

Giurisprudenza

Consiglio di Stato - Sentenza Sez. V del 13 marzo 2007 n. 1231

"Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi".